



COPIA

CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 28 del 16/02/2023

Seduta n° 9

OGGETTO: CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.

L'anno duemilaventitré il giorno *sedici* del mese di febbraio alle ore 12:30, in Manfredonia e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:

ROTICE GIOVANNI Sindaco – Presidente

e dagli Assessori Comunali:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BASTA GIUSEPPE (Vice Sindaco)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TROTTA ANNA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LAURIOLA ANTONIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VITULANO ANTONIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PALUMBO LIBERO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
PENNELLA GRAZIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Partecipa il Segretario Generale dott. Maurizio Guadagno

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

<input checked="" type="checkbox"/>	Il Responsabile del Servizio interessato (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000);
<input type="checkbox"/>	Il Segretario Generale (artt. 49 c. 2 e 97 c. 4 lett. B del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnico.
<input checked="" type="checkbox"/>	Il Responsabile di Ragioneria (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione - proposta del Dirigente ad interim del Servizio "Attività produttive"

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 *"Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*

VISTA e richiamata deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consigli comunale n. 13 del 14/04/2021 con la quale è stato approvato il *Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate* ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837-845 , composto di n. 22 articoli;

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento sono state approvate le tabelle relative ai coefficienti e alle tariffe allegate al predetto regolamento, precisando che con successive deliberazioni, la Giunta comunale avrebbe potuto procedere alla modifica e approvazione delle tariffe del canone;

RILEVATO che:

- l'articolo 1, comma 841 e comma 842 della Legge 160/2019 stabiliscono, rispettivamente la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare e la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, sulla base della popolazione residente;
- l'articolo 1, comma 843 della predetta Legge prevede che " I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 (ovvero quelle relative a concessioni che si protraggono per l'intero anno solare) frazionate per ore e fino ad un massimo di 9e possono prevedere riduzioni e aumenti nella misura massima del 25% delle

medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40% sul canone complessivamente determinato;

VISTE:

- la Risoluzione n.6 /DF del 28 luglio 2021 del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO DELLE FINANZE – DIREZIONE LEGISLATIVA TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE con la quale sono stati esplicitati i criteri per l'applicazione della tariffa di base giornaliera con particolare riferimento al frazionamento ad ore;

- la Risoluzione n.1 /DF del 31 gennaio 2022 DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO DELLE FINANZE – DIREZIONE LEGISLATIVA TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE con la quale sono state fornite interpretazioni in merito alla determinazione dei criteri applicativi del canone in parola in aree di mercato;

RITENUTA rilevante, ai fini della determinazione delle tariffe, la nozione di occupazione permanente e temporanea, come più volte definita dalla Suprema Corte (Cassazione n. 18250/2003, n. 27048/2018, n. 18607/2020) a seconda che vi sia l'occupazione continua da parte del concessionario, con sottrazione del suolo in modo stabile o, se invece, la stessa sia limitata ad alcune ore oppure ad alcuni giorni, venendo meno, in tali casi il carattere della stabilità, cosicché la sola durata (infra o ultra annuale) non è sufficiente a qualificare come temporanea o permanente l'occupazione di trattasi;

CONSIDERATO che, con precipuo riferimento alle aree mercatali presenti nella Città di Manfredonia, giusta l'art. 14 del vigente regolamento approvato con D.C.C n. 115/2009, non si rinvergono concessioni di occupazione permanente, ma esclusivamente concessioni temporanee sulla base delle relative nozioni innanzi chiamate;

RILEVATO che i coefficienti moltiplicatori e le relative tariffe approvate con deliberazione della Commissione **straordinaria con i poteri del Consiglio comunale** n. 13 del 14/04/2021 non risultano coerenti con i suddetti criteri, rilevandosi, in particolare sia l'erronea applicazione della tariffa base annuale in luogo di quella giornaliera che la mancata applicazione della riduzione dal 30 al 40% sul canone complessivamente determinato;

RITENUTO pertanto, necessario modificare le tabelle relative ai coefficienti e alle tariffe del applicando a tutte le tipologie la tariffa base giornaliera di cui al comma 842 della Legge 160/2019 anche mediante applicazione del 30% sul canone complessivamente determinato, tenuto conto che la richiamata Risoluzione n.1 /DF del 31 gennaio 2022 prevede che la piena autonomia regolamentare dell'Ente locale in materia deve essere sempre esercitata nel rispetto delle norme innanzi riportate, per cui l'individuazione di *coefficienti moltiplicatori* per la determinazione del canone per le occupazioni a carattere temporaneo può essere effettuata nel rispetto dei limiti espressamente previsti dal citato comma 843;

DATO ATTO che in data 06/02/2023 si è tenuto apposito incontro con i rappresentanti delle Associazioni di categoria sul tema;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale dei mercati non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

Tutto ciò premesso e considerato, si richiede alla Giunta Comunale di determinarsi in merito.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO
"ATTIVITÀ' PRODUTTIVE"
F.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e condivisa la proposta-relazione del Dirigente sopra riportata;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 48 del TUEL;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il parere favorevole, espresso in data 07/04/2021 dal Responsabile del Servizio Attività' Produttive, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi

Visto il parere favorevole, espresso in data 07/04/2021 dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. di approvare, sulla base di quanto precisato in premessa, le tabelle relative ai coefficienti e alle tariffe inerenti il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, allegate al presente atto sub lett.A);
2. di procedere alla pubblicazione del presente atto nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
3. di dare atto che, con successive deliberazioni, la Giunta comunale potrà procedere alla modifica e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita separata ed unanime votazione favorevole.

Mercato settimanale "SCALORIA"						
Dimensione stallo a mq	incremento 25%	Riduzione solo per attività permanenti	tempo previsto in ore	N. Giorni annuali	Canone per attività permanenti	Canone per attività giornaliera
16	1,25	30%	8,00	52,00	€ 291,20	€ 8,00
20	1,25	30%	8,00	52,00	€ 364,00	€ 10,00
24	1,25	30%	8,00	52,00	€ 436,80	€ 12,00
32	1,25	30%	8,00	52,00	€ 582,40	€ 16,00
36	1,25	30%	8,00	52,00	€ 655,20	€ 18,00

Mercato giornaliero "Santa Restituta"							
Dimensione stallo a mq	incremento 25%	Riduzione solo per attività permanenti	tempo previsto in ore	Numerio giorni settimanali	Coefficiente di valore	tariffa annuale	Canone per attività giornaliera
6	1,25	30%	8,00	5,00	1,00	€ 546,00	€ 3,00
9	1,25	30%	8,00	5,00	1,00	€ 819,00	€ 4,50
12	1,25	30%	8,00	5,00	1,00	€ 1.092,00	€ 6,00
15	1,25	30%	8,00	5,00	1,00	€ 1.365,00	€ 7,50
18	1,25	30%	8,00	5,00	1,00	€ 1.638,00	€ 9,00
21	1,25	30%	8,00	5,00	1,00	€ 1.911,00	€ 10,50
24	1,25	30%	8,00	5,00	1,00	€ 2.184,00	€ 12,00

Mercato giornaliero "Via daunia e Largo Bari"							
Dimensione stallo a mq	incremento 25%	Riduzione solo per attività permanenti	tempo previsto in ore	Numerio giorni settimanali	Coefficiente di valore	tariffa annuale	Canone per attività giornaliera
6	1,25	30%	8,00	5,00	1,00	€ 546,00	€ 3,00
12	1,25	30%	8,00	5,00	1,00	€ 1.092,00	€ 6,00
18	1,25	30%	8,00	5,00	1,00	€ 1.638,00	€ 9,00
20	1,25	30%	8,00	5,00	1,00	€ 1.820,00	€ 10,00



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 47**

Ufficio Proponente: **2.2 CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA**

Oggetto: **CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTEZZATE. APPROVAZIONE TARIFFE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (2.2 CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/02/2023

Il Responsabile di Settore
F.to Maria Sipontina Ciuffreda

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/02/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Maricarmen Distante

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Guadagno

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Giovanni Rotice


ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:

1. È stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune in data **17/02/2023** ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
2. È stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. _____ del _____
3. È stata trasmessa in data **17/02/2023** ai seguenti uffici per l'esecuzione:

- Responsabile del Servizio

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4, del D.Lvo. n. 267/2000;



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Guadagno

E' copia conforme all'originale.

Data 17/02/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Maurizio Guadagno